REGOLAMENTO (CE) N. 390/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria statistica ed alla tariffa doganale comune (¹), comporta una modifica per i vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e per i mosti di uva diversi da quelli del codice NC 2009;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 282/95 (*), stabilisce, sulla base della nomenclatura combinata, la nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che detta nomenclatura deve

suppose to the state of the conformità alles modifiche sopa menzionate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati relativi ai codici NC 2204 21 25, 2204 21 29, 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 21 39, 2204 29 22, 2204 21 39, 2204 29 25, 2204 29 29, 2204 29 49, 2204 29 39, 2204 29 39, 2204 29 39, 2204 29 39, 2204 29 39, 2204 29 49, 2204 29 59, 2204 30 91 e 2204 30 99 dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione che figurano nel settore 16 dell'allegato al regolamento (CEB) n. 3846/87 sono restituiti dai dati che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER

Membro della Commissione

^(*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 1.